

Prot.: 323692/RU

## TAR N. 2021 - 057

### **Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e post compresso originari della Repubblica popolare cinese**

*Roma, 02 Settembre 2021* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 309 del 02/09/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1432 della Commissione del 1° settembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e post compresso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A seguito del riesame, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla Cina già confermati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382.

Il dazio antidumping si applica **con decorrenza 03 settembre 2021** sulle importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti e no, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese.

Si fa presente che i trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha un diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non sono assoggettati al dazio antidumping definitivo.

Il dazio in questione, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, è pari a 46.20%.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del regolamento 2021/1432 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato al regolamento citato.

Al fine di evitare l'applicazione simultanea del dazio antidumping e della misura di salvaguardia, l'art.1, punto 4, stabilisce le modalità di applicazione del dazio tariffario oltre contingente

qualora questo superi o meno il livello del dazio antidumping stabilito dal regolamento in questione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1209 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché al database Taric aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).